



Responsabilità erariale D.L. 68/2025 / A.C. 2461

Dossier n° 129 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 24 giugno 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2461
D.L.	68/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale
Iter al Senato:	Sì
Date:	
approvazione del Senato:	17 giugno 2025
scadenza:	11 luglio 2025
Commissione competente :	Il Giustizia

Contenuto

Il decreto-legge in conversione consta di due articoli.

L'**articolo 1** dispone il differimento al **31 dicembre 2025** del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, che aveva introdotto una **temporanea deroga** al regime della **responsabilità erariale**, limitandola ai soli casi di danno conseguente alla **condotta dolosa** del soggetto. In particolare, l'ambito di applicazione di tale disciplina derogatoria era stato originariamente circoscritto agli illeciti commessi fra il 17 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e per effetto di successive proroghe, il termine finale era stato, da ultimo, fissato al 30 aprile 2025 (v. *infra* "Quadro normativo").

Inoltre, il decreto-legge in conversione stabilisce che la disciplina derogatoria, oggetto di proroga, trovi **applicazione anche retroattivamente** per gli illeciti commessi tra il 30 aprile 2025 e il 12 maggio 2025 (data di entrata in vigore del decreto in esame).

Si fa presente che, con riguardo alla originaria formulazione dell'articolo 21 del decreto-legge "semplificazioni" n. 76 del 2020, in assenza di una specifica disciplina transitoria, la giurisprudenza è stata chiamata a dirimere la questione relativa all'applicabilità della novella ai **giudizi in corso**. I giudici contabili hanno escluso l'applicazione della suddetta disciplina rispetto agli illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della modifica dell'art. 1, comma 1, Legge 14 gennaio 1994, n. 20, operata dal decreto-legge semplificazioni. Secondo la **Corte dei conti d'appello (Sez. I, n. 234 del 2020)**, non può trovare applicazione il "*principio del tempus regit actum, in base al quale... l'atto processuale resta soggetto alla disciplina vigente al momento del suo compimento per quanto si verifichi una modifica, medio tempore, nelle more del giudizio*". La Corte ha, infatti, ribadito il principio in forza del quale solo le norme di carattere processuale sono di immediata applicazione e, quindi, si applicano anche ai rapporti in corso e non esauriti. Al contrario, le norme di carattere sostanziale, come quelle che definiscono il regime di responsabilità erariale, soggiacciono al diverso principio di cui all'art. 11, comma 1, disp. prel. c.c. Ne consegue che la limitazione della responsabilità erariale "*non si applica ai rapporti sorti antecedentemente alla modifica perché [si tratta di rapporti di] carattere sostanziale*".

L'**articolo 2** disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il 12 maggio 2025. Il termine per la conversione in legge del decreto, pertanto, scade l'11 luglio 2025.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

La disposizione in materia di responsabilità erariale di cui all'articolo del decreto-legge n. 76 del 2020, la cui applicazione era originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021, è stata **già più volte oggetto di proroga**, ad opera dell'articolo 51, comma 1, lettera *h*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; dell'articolo 1, comma 12-*quinquies*, lettera *a*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; dell'articolo 8, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, da ultimo, dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

Il **Comitato per la legislazione**, nel parere reso sul disegno di legge C. 2245 di conversione del decreto-legge n. 202 del 2024, nella seduta del 18 febbraio 2025, ha invitato con un'osservazione ad approfondire la precedente proroga della misura, insieme ad altre nove disposizioni di proroga relative a regimi speciali introdotti durante l'emergenza pandemica e ad altre undici disposizioni di proroga il cui termine originario risultava scaduto da oltre un quinquennio.

La **Corte costituzionale**, con la sentenza n. 132 del 2024 ha respinto le censure di illegittimità costituzionale sollevate nei confronti del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, nella parte in cui prevede per le condotte commissive, una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose, ritenendo costituzionalmente legittima la disposizione, in ragione del carattere provvisorio della disciplina ivi dettata, legata all'esigenza di stimolare l'attività degli agenti pubblici per il rilancio dell'economia nazionale, dopo il periodo segnato dalla crisi epidemiologica e dalla prolungata chiusura delle attività produttive e- successivamente con riguardo alle proroghe- alla necessità di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); insieme, la Corte ha rivolto un monito al legislatore per sollecitare una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, finalizzata a "ristabilire una coerenza" tra la sua disciplina e le trasformazioni dell'amministrazione e del contesto in cui essa deve operare, in modo da rendere più equa la ripartizione del rischio di danno e così alleviando la "fatica dell'amministrare" senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che è attualmente in corso di esame in sede referente al Senato il disegno di legge **S. 1457** (già approvato dalla Camera dei deputati), il quale interviene a regime sulla richiamata disciplina in materia di azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 2 articoli per un totale di 2 commi, non ha subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di continuare ad applicare la disciplina in materia di responsabilità erariale di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020.